

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Art. 1

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e amministrative in materia (D.P.R. n. 223/1989 – regio decreto legge n. 1158/1923 – legge n. 1188/1927, circolari del Ministero dell'Interno nn. 7/1987 e 4/1986) e del presente regolamento.

Art. 2

L'Amministrazione Comunale, per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della Commissione Consultiva per la Toponomastica.

La Commissione è composta dai Consiglieri comunali componenti la Commissione Consiliare Cultura e Istruzione e da 3 esperti nominati dal Sindaco, sentita la medesima Commissione Consultiva per la toponomastica.

Questi ultimi devono, per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama, essere esperti di storia e cultura di Montecchio Maggiore (segnatamente per i periodi dal medioevo ad oggi), e di materie la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla Commissione.

Alle riunioni della Commissione sono invitati permanenti il Sindaco e/o l'Assessore delegato.

Art. 3

La Giunta sottopone al parere della Commissione proposte motivate e documentate per la denominazione ex novo o per il ripristino o il cambiamento di denominazioni di località, vie piazze, vicoli, larghi ecc. del territorio comunale.

Nel provvedimento deliberativo di cui all'art. 1 deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo.

Il parere della Commissione in materia di toponomastica è obbligatorio e non vincolante.

Deve essere motivato ed è dato di norma a maggioranza.

Art. 4

Nell'espressione dei pareri la Commissione Toponomastica deve prioritariamente tutelare la storia toponomastica di Montecchio Maggiore del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

Il parere della Commissione sulla materia inerente il presente regolamento prevale su altri espressi eventualmente da altri organi, purché non stabiliti per legge.

Art. 5

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

La Commissione è nominata entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale. Presidente della Commissione consultiva per la Toponomastica è il Presidente della Commissione Consiliare Cultura e Istruzione.

Il Segretario della Commissione della Commissione viene designato ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 6

La sede della Commissione è presso gli uffici comunali .

La Commissione si avvale delle prestazioni del Servizio Demografico e, per quanto necessario, degli altri uffici comunali.

I suddetti uffici sono tenuti a prestare la loro opera, per quanto di competenza, ed a presenziare con il loro Dirigente o un delegato ai lavori della Commissione quando richiesto.

Art.7

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

A) che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e che, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, senza vincoli per la Commissione;

B) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati a Montecchio Maggiore, alla sua comunità ed al suo territorio ;

C) che non siano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e di non apportare disagi ai cittadini ivi residenti;

D) nell'esame dei toponimi di cui alla lettera B) sarà data priorità ai nominativi riguardanti le persone decedute che hanno ricoperto la carica di Sindaco di Montecchio Maggiore.

La disposizione di cui al punto C) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini. Altre deroghe al punto C), che comunque escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere idoneamente motivate; è possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, il Comune una volta esecutiva la relativa deliberazione, informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate dando loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso.

Art. 8

In tutti i casi in cui la Commissione, pur non avendo accolto la richiesta di denominazione di aree, si esprima nel senso di ritenere opportuna l'apposizione di una iscrizione commemorativa, ne dà comunicazione agli interessati. In materia di iscrizioni commemorative il parere della Commissione è vincolante unicamente per quanto attiene al testo delle iscrizioni

Art.9

Il Servizio Demografico garantisce il collegamento fra la Commissione e gli altri uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno. Ogni ufficio comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto a preventivamente informare l'Ufficio Demografico.

Art.10

Tutti gli atti urbanistici che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in fieri o in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa, al Servizio Demografico, affinché si predisponga alla denominazione di dette aree anche previa ricerca storica, sopralluogo e consultazione dei documenti e di chiunque conservi la memoria sulla toponomastica dei luoghi interessati.

Le risultanze dell'attività della Commissione Toponomastica saranno, oltre che inserite nella proposta di delibera di denominazione, comunicate ufficialmente all'U. T.C. a cura del Servizio Demografico.

Art. 11

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione Toponomastica, dai Consiglieri Comunali, da Enti pubblici o privati, da Associazioni a carattere nazionale o locale, da partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali e da comitati e gruppi di cittadini.

Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presenti i criteri del presente regolamento.

Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; la Commissione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che in tal caso non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Art. 12

La Giunta Comunale sente il parere della Commissione Consultiva per la Toponomastica anche qualora intenda attribuire o modificare la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, lottizzazioni e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Per quanto riguarda il procedimento per l'intitolazione o il cambio di denominazione di Scuole ed aule scolastiche, e per la posa in opera di lapidi in edifici scolastici, si fa riferimento alle norme contenute nella circolare ministeriale 12.11.1980, n. 313.

Art.13

In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).